

CAMERA DEI DEPUTATI N. 340

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIACCO, DUCA, RUGGIERI

Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare
e dell'amministratore di sostegno

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione attraverso l'istituzione della nuova figura dell'amministratore di sostegno, resa urgente dalle difficoltà applicative degli istituti vigenti previsti dal codice civile (curatela e tutela) che non riescono a svolgere la propria delicata funzione sociale in tempi adeguati, a causa delle lungaggini procedurali; per questo il provvedimento è molto atteso per la sua rilevanza sociale.

Attualmente la situazione giuridica delle persone impossibilitate a curare i propri interessi, che non siano sottoposte ad interdizione o ad inabilitazione, non è disciplinata da alcuna norma, salvo, quando ne ricorrano gli estremi, l'applicazione

delle disposizioni relative ai negozi giuridici compiuti da incapaci naturali (articolo 428 del codice civile). Unica disposizione (in particolare per quanto concerne le persone con *handicap* psichici) che soccorre è quella di cui all'articolo 35, sesto comma, della legge n. 833 del 1978, che consente al giudice tutelare di adottare provvedimenti urgenti per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio del soggetto sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio; va sottolineato che, comunque, tale norma risulta in concreto inapplicabile tutte le volte in cui non sia in corso un trattamento sanitario obbligatorio. Dunque, è apparso necessario intervenire in tutte le ipotesi di gravi malattie o menomazioni fisiche o mentali, anche non riconducibili a situazioni di *handicap*

in senso stretto, che rendono impossibile la tutela dei propri interessi, neanche mediante la predisposizione di valida procura. Con la presente proposta di legge si vuol tentare, quindi, di colmare il ricordato vuoto normativo, introducendo una disciplina che comprime al minimo i diritti e le possibilità di iniziativa della persona disabile o temporaneamente incapace (secondo la definizione di cui all'articolo 1).

In tale ottica, la proposta di legge rende facoltativa da parte del giudice tutelare, la cui competenza diviene quindi sempre più estesa e significativa, la declaratoria di interdizione del « maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi ».

La nomina dell'amministratore di sostegno (disposta a tempo determinato o indeterminato) da parte del giudice tutelare competente per territorio avviene quando « una persona, per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, sempre che non sia intervenuta pronuncia di interdizione o di inabilitazione o nomina di tutore o curatore provvisorio »; ciò si realizza attraverso un procedimento snello e semplificato che consente la proposizione della relativa istanza non solo da parte dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata, ma anche da chiunque venga a conoscenza dello stato di impossibilità descritto nell'articolo 2 della proposta di legge.

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e secondo i criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Si è anche introdotta la facoltà di nomina, da parte del giudice tutelare, di uno studio professionale, un istituto di credito o

altro ente pubblico o privato, scelto tra quelli più idonei alla funzione.

Si è prevista la facoltà da parte del pubblico ministero di intervenire nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno con un opportuno criterio di discrezionalità.

Il giudice tutelare, inoltre, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che lo stesso ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario con preclusione di quelli di straordinaria amministrazione, salvo diversa espressa indicazione dello stesso giudice.

È prevista ancora la possibilità per il giudice tutelare di disporre che determinati atti possano essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, con conseguente annullabilità di quelli posti in essere in violazione di tale statuizione.

L'articolo 10 prevede una opportuna forma di pubblicità attraverso l'istituzione del registro delle amministrazioni di sostegno.

Allo stesso amministratore di sostegno fanno capo una serie di doveri espressamente indicati, tra cui, in particolare, quello di amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia. Il relativo ufficio è remunerato in proporzione all'entità degli interessi da curare.

In caso di modesta entità degli interessi e dell'impegno dell'attività di gestione, il giudice tutelare, nel decreto di nomina, può disporre la gratuità dell'ufficio (che, in tale caso, viene preferibilmente affidato nell'ambito del volontariato).

Naturalmente è prevista la revoca del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, nel caso in cui si siano determinati i presupposti per la cessazione del relativo incarico o per la sostituzione dello stesso.

A completamento della semplificazione del procedimento relativo alla nomina e alla revoca dell'amministratore di sostegno si è stabilita la gratuità dei relativi atti e provvedimenti, che non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Funzioni del giudice tutelare).

1. La presente legge ha il fine di limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione. Al giudice tutelare fanno carico gli adempimenti espressamente previsti dalla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 414 del codice civile, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono ».

ART. 2.

(Condizioni per la nomina dell'amministratore di sostegno).

1. Quando una persona, per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, il giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno, sempre che non siano intervenute pronuncia di interdizione o di inabilitazione o nomina di tutore o di curatore provvisorio.

2. Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, la persona beneficiaria conserva la capacità di agire.

ART. 3.

(Nomina dell'amministratore di sostegno).

1. Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice

civile, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata.

2. L'istanza per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere presentata, altresì, da chiunque venga a conoscenza dello stato di impossibilità di cui all'articolo 2.

3. La nomina può essere disposta a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, il giudice tutelare, sentite le persone beneficiarie e assunte le necessarie informazioni, può prorogare la durata dell'amministrazione di sostegno.

ART. 4.

(Scelta dell'amministratore di sostegno).

1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e secondo i criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 del codice civile, in quanto compatibili. Può essere nominato amministratore di sostegno anche uno studio professionale, un istituto di credito o altro ente pubblico o privato, scelto tra quelli più idonei alla funzione.

2. All'amministratore di sostegno si applicano gli articoli 349, 350, 351, 352 e 353 del codice civile.

ART. 5.

(Procedimento).

1. L'istanza di nomina prevista dall'articolo 3, comma 1, deve indicare le generalità del beneficiario, la sua residenza o dimora, le ragioni per cui si richiede il decreto, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

2. All'istanza, tranne nel caso in cui questa sia presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere allegata la certificazione degli accertamenti effettuati ovvero una certificazione

medica rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, o dal medico convenzionato per l'assistenza di base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.

3. Il giudice tutelare deve sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo ove essa si trova; tiene conto in ogni sua decisione, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

4. Il giudice tutelare può chiedere ulteriori chiarimenti al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.

5. Il giudice tutelare assume le necessarie informazioni e convoca o interpella, ove possibile, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e i conviventi della persona cui il procedimento si riferisce.

6. Il giudice tutelare può in ogni tempo modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

7. In caso di straordinaria necessità ed urgenza il giudice tutelare può nominare immediatamente un amministratore di sostegno provvisorio ed assumere i provvedimenti urgenti per la cura dell'interessato e per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio di questi.

8. Il pubblico ministero può intervenire nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

ART. 6.

(Poteri dell'amministratore di sostegno).

1. Il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario.

2. Salvo che il giudice tutelare disponga diversamente, gli atti di straordinaria amministrazione che rientrano fra quelli indicati al comma 1 non possono essere compiuti dall'amministratore di sostegno

senza la specifica autorizzazione del giudice stesso. In mancanza, tali atti possono essere annullati dal giudice tutelare, su istanza del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.

3. L'azione di cui al comma 2 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

ART. 7.

(Interdizione e inabilitazione nel corso dell'amministrazione di sostegno).

1. Se nel corso dell'amministrazione di sostegno sorgono dubbi sulla capacità del beneficiario, il giudice tutelare informa il pubblico ministero presso il tribunale affinché promuova il giudizio di interdizione o di inabilitazione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, terzo comma, del codice civile.

ART. 8.

(Amministrazione di sostegno in caso di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).

1. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia comunque assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale ne dà comunicazione al pubblico ministero, che provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

ART. 9.

(Assistenza necessaria).

1. Il giudice tutelare può disporre che determinati atti possano essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Se tali atti sono compiuti senza la prescritta assistenza, possono essere annullati su istanza

dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi e degli aventi causa.

2. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di cinque anni dal momento in cui l'atto è stato compiuto.

ART. 10.

(Pubblicità).

1. I provvedimenti di cui agli articoli 5, 6 e 9 devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nel registro di cui al comma 2 e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

2. Il registro delle amministrazioni di sostegno deve riportare:

a) le generalità e il domicilio della persona beneficiaria;

b) la data e gli estremi essenziali del provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno;

c) le generalità e il domicilio dell'amministratore di sostegno;

d) le modifiche sia nei poteri sia nella persona dell'amministratore di sostegno;

e) la data di chiusura dell'amministrazione di sostegno.

ART. 11.

(Doveri dell'amministratore di sostegno).

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere sempre presente il superiore interesse del beneficiario. Ove possibile e opportuno e considerate anche le condizioni del beneficiario, egli deve tenere conto delle sue aspirazioni e realizzarle. Egli, comunque, deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto stabilito dall'articolo 382 del codice civile.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378, 380 e 381 del codice

civile. Oltre a presentare rendiconto annuale dell'attività di gestione, l'amministratore deve informare il giudice tutelare in merito alle generali condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

3. L'ufficio di amministratore di sostegno è remunerato in proporzione all'entità degli interessi da curare, in misura proporzionale all'asse patrimoniale gestito e con oneri a carico del medesimo asse patrimoniale. In caso di modesta entità degli interessi e dell'impegno per l'attività di gestione, il giudice tutelare, nel decreto di nomina, può disporre la gratuità dell'ufficio. In tale ultimo caso, la scelta dell'amministratore di sostegno avviene, di preferenza, nell'ambito del volontariato.

4. Su richiesta del giudice tutelare o del beneficiario l'amministratore di sostegno è tenuto ad informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti compiuti nel corso della gestione. In caso di inosservanza si applica la disposizione di cui al comma 6.

5. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o stia per essere compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per il beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore di sostegno trascuri ingiustificatamente di perseguire il superiore interesse o di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi o i soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, possono ricorrere al giudice tutelare affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.

6. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta di cui al comma 5, indica quali sono gli atti da compiere. Nei casi più gravi si applica nei confronti dell'amministratore di sostegno l'articolo 384 del codice civile.

ART. 12.

(Revoca della nomina).

1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, ritengono che si siano determinati i presupposti per la

cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

2. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

3. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni.

ART. 13.

(Gratuità degli atti e dei provvedimenti).

1. Gli atti e i provvedimenti dei procedimenti di nomina e di revoca dell'amministratore di sostegno non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0000750